

CONFLITTO ISTITUZIONALE

Napolitano intercettato ricorso alla Consulta «Lese le prerogative»

● **Affidato all'avvocato generale dello Stato l'incarico di sollevare alla Corte Costituzionale il conflitto di attribuzione nei confronti della Procura di Palermo**

MARCELLA CIARNELLI
ROMA

È stata una decisione meditata a lungo, anche difficile da prendere e assolutamente non riconducibile alla necessità di una difesa personale. Quello che il presidente della Repubblica ha ritenuto necessario e doveroso salvaguardare, affidando all'avvocato generale dello Stato l'incarico di rappresentare la presidenza della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione da sollevare dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo, per le decisioni che questa ha assunto sulle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Capo dello Stato, è il rispetto per il ruolo che ricopre, sono le prerogative di esso che nessun precedente o interpretazione, a qualsiasi titolo, può mettere in discussione o travalicare. Che vanno difese anche con scelte eccezionali. E che Napolitano intende portare fino in fondo, in modo fermo e determinato, così com'è stato lui nelle ore in cui si susseguivano le reazioni di chi ha accolto, apprezzato, criticato la sua decisione.

È dunque una questione che pone problemi per l'oggi ma che ha in sé pesanti rischi per condizionamenti futuri se non affrontata e risolta da chi ha il dovere del giudizio in casi di questo genere, peraltro finora mai verificato, e cioè la Corte Costituzionale a cui il presidente si è rivolto attraverso l'Avvocatura.

Nel decreto a sua firma, che illustra

nel dettaglio le motivazioni di un'iniziativa straordinaria, il presidente Napolitano ha fornito lui stesso, oltre ad un'attenta disamina delle contestazioni all'operato della Procura, almeno fin qui, anche la chiave di lettura politica, e morale, dell'iniziativa. Lo ha fatto, il Capo dello Stato, riferendosi a un suo illustre predecessore, Luigi Einaudi, che in una frase ha indicato quelli che sono il dovere di un presidente della Repubblica. Non tacere, non ignorare la realtà, avere sempre la preoccupazione di non creare precedenti che possano incrinare le facoltà che la Costituzione gli attribuisce.

L'intervento di Napolitano, spiega una nota del Quirinale, è conseguenza del fatto che «il capo dello Stato ha ritenuto le decisioni della Procura siciliana, anche se riferite a intercettazioni indirette, lesive di prerogative attribuitegli dalla Costituzione». Intercettazioni di cui ancora non si conosce il numero esatto e di cui al Quirinale si ignorano interlocutori e contenuti.

LA GIUSTIZIA A MEZZO STAMPA

C'è nel decreto un'accurata ricostruzione degli accadimenti resi pubblici, e questo è bene ricordarlo, attraverso un'intervista, era il 22 giugno, in cui si evocavano telefonate intercettate tra Nicola Mancino e il Quirinale. Per poi allargare il campo. E individuare tra gli interlocutori dell'ex ministro oltre che il consigliere giuridico, Loris D'Ambrosio, anche lo stesso presidente.

Da lì parte una vicenda fatta di rivelazioni e allusioni, attacchi strumentali e velate richieste di chiarimenti che, per tono e intenzione, lasciano capire quanto siano solo retoriche. Un polverone politico-mediatico insopportabile che evidentemente a qualcuno torna utile proprio per non arrivare alla verità. O

...

L'iniziativa non nasce da una necessità personale ma dalla volontà di difendere l'istituzione

nasconderla.

E allora, questo il primo intervento, l'Avvocatura chiede chiarimenti già a fine giugno ricevendo però dalla Procura risposte generiche anche se poi, nel proseguire della polemica, è lo stesso procuratore capo a confermare che esistono agli atti le conversazioni, che la Procura le ha dichiarate irrilevanti al procedimento, che non ne prevede l'utilizzazione, anzi è intenzionata a distruggerle. E perché finora non l'ha fatto e attende la cosiddetta udienza filtro che, di fatto, estende il numero di quanti vengono a conoscenza delle intercettazioni e quindi, aumentano la possibilità della diffusione di esse?


Nel decreto vengono ricordati l'articolo 90 della Costituzione e l'articolo 7 della legge 219 del 1989. A norma di questi, salvi i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione e secondo il regime previsto dalle norme che disciplinano il procedimento di accusa, «le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il presidente della Repubblica, ancorché indirette ed occasionali, sono da considerarsi assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione». Quindi c'è stato un comportamento lesivo delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica «quantomeno sotto il profilo della loro menomazione, l'avvenuta valutazione sulla rilevanza delle intercettazioni ai fini della loro eventuale utilizzazione (investigativa o processuale), la permanenza delle intercettazioni agli atti del procedimento e l'intento di attivare una procedura camerale che, anche a ragione della instaurazione di un contraddittorio sul punto, aggrava gli effetti lesivi delle procedure condotte».

Di qui la decisione del Colle di ricorrere alla Corte costituzionale attraverso l'Avvocatura. Ora la Corte dovrà esprimersi, una volta ricevuto il ricorso, sulla sua ammissibilità. E poi, se accettato, istruirlo. L'eventuale distruzione delle intercettazioni non influisce sul procedimento.



LA CITAZIONE DI EINAUDI

C'è una copia della Costituzione sulla scrivania del Capo dello Stato. Ci sono altri libri che lo accompagnano nel suo impegno quotidiano. Alcuni testi sull'Europa e ancora sull'Unità d'Italia da poco celebrata. Ma c'è anche su quel tavolo, fin dall'inizio del settennato, un cartoncino bianco con una frase tratta dal libro "Lo scrittoio del presidente" del lontano predecessore, Luigi Einaudi, a cui Napolitano si è ispirato anche nel prendere la decisione di queste ore. «È dovere del presidente della Repubblica evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua ignoranza dell'occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce».



Tutti i precedenti a sostegno della tesi del Quirinale

L'ANALISI

STEFANO CECCANTI

Prima della questione posta col conflitto di attribuzione se ne pone un'altra pregiudiziale, che di per sé basterebbe a ritenere fortemente inficiata da illegittimità l'azione della Procura di Palermo. Se tra i «reati ministeriali» previsti dall'articolo 96 della Costituzione e specificati dalla legge costituzionale n. 1/1989 non rientra una presunta trattativa in nome di una supposta ragion di Stato tra alcuni esponenti del governo e dei contropoteri criminali, cosa mai vi potrebbe rientrare? Capisco che la polemica contro la surreale idea di farvi rientrare persino la telefonata di un presidente del Consiglio in soccorso di un'improbabile nipote di Mubarak abbia indotto quanti ragionano a delimitare la categoria, ma da qui a escludere un caso in cui i ministri, nell'eventualità, avrebbero agito credibilmente solo

nell'esercizio delle loro funzioni ce ne corre. Così hanno argomentato nei giorni scorsi sia Valerio Onida che Augusto Barbera, essendo peraltro quest'ultimo uno dei padri della legge costituzionale 1/1989.

La Procura avrebbe dovuto seguire puntualmente l'articolo 6 comma 2 di quest'ultima che impone al procuratore entro quindici giorni «omessa ogni indagine» di trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri. L'unica argomentazione contraria che è stata trovata è quella di sostenere che gli indagati lo sarebbero in realtà per false testimonianze di oggi, quando non sono ministri, ma è evidente a tutti che, nel caso, quelle false testimonianze si riferiscono ai reati ministeriali di allora e

...

Dopo il caso che coinvolse Scalfaro nel '97, si era già analizzata ogni questione sull'intercettabilità

non sono pertanto affatto separabili da essi.

È improbabile che la Corte voglia porsi previamente la questione della violazione dell'articolo 96, che obiettivamente viene prima di quella dell'art. 90 su cui si basa il conflitto di attribuzioni. Veniamo allora a quest'ultima su cui giungerà il giudizio. Anzitutto nessun problema sulla legittimazione ad agire: il presidente della Repubblica è stato ritenuto legittimato a sollevare conflitti di attribuzione sin dalla ordinanza 150/1980 della Corte costituzionale, lo è peraltro anche quando sia nel frattempo cessato dalla carica (154/2004 e 357/2005).

Il decreto con cui Napolitano ha ora promosso il conflitto fa puntualmente riferimento all'articolo 90 che sancisce in modo netto l'irresponsabilità del presidente tranne nei casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e all'articolo 7 della conseguente legge 5 giugno 1989, n. 219: solo in quei casi il presidente è intercet-

tabile, peraltro su autorizzazione del Parlamento e solo dopo la sua sospensione dalla carica da parte della Corte Costituzionale.

La questione dell'intercettabilità indiretta del presidente è stata affrontata in modo esauriente e sostanzialmente unanime in Senato, nel senso di escluderene chiaramente la legittimità, nella seduta del 7 marzo 1997 in seguito a un caso che aveva coinvolto l'allora presidente Scalfaro. Non solo il ministro Flick che fece lì l'intervento più organico in termini costituzionali, ma anche, tra gli altri, l'ex-presidente Cossiga, il presidente del Consiglio Prodi, i senatori Elia per il Ppi e Salvi per i Ds furono assolutamente netti. Salvi parlò di «macroscopica violazio-

...

Gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale dei Ministri dopo 15 giorni

ne» di norme e principi costituzionali, Prodi di «comportamenti... che... se impuniti, minano alla radice ogni ordinaria convivenza democratica». Ma se la cosa poteva ancora astrattamente essere discussa prima di quel caso proprio perché era inedito, e infatti per questo non vi fu allora nessuna conseguenza disciplinare, in realtà il nuovo caso non avrebbe mai dovuto sorgere.

Dopo il precedente del 1997, come fa comprendere il contributo organico più recente della dottrina, quello di Tommaso Giupponi «Le immunità della politica», sembrava essersi affermata la tesi dell'invulnerabilità. Se però, per confermarla definitivamente, com'è doveroso e inevitabile per difendere l'indipendenza della presidenza della Repubblica come istituzione, al di là dei suoi inquilini momentanei, è ora necessaria una parola conclusiva della Corte costituzionale, sarà comunque un bene. Si poteva evitare, ma quand'è necessario vale anche nel diritto la massima evangelica «oportet ut scandala eventiant».